



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 14 del 14 settembre 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Cartella di pagamento** (p. 2)
- ❖ **Split payment** (p. 2)
- ❖ **Crediti verso la P. A.** (p. 3)
- ❖ **Interessi di mora** (p. 3)
- ❖ **Compensazione crediti Iva da modello TR** (p. 3)
- ❖ **Iperammortamento** (p. 4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Prorogati i termini di presentazione dei modelli Redditi, Irap e 770 2017** (p. 5)
- ❖ **Nuovo "spesometro" prorogato al 28 settembre** (p. 6)
- ❖ **Scade il prossimo 30 settembre il termine per chiedere il rimborso dell'Iva assolta in altri Paesi europei** (p. 7)
- ❖ **Le nuove regole in tema di compro-oro** (p. 9)
- ❖ **Chiarimenti sull'invio telematico delle fatture** (p. 10)
- ❖ **In scadenza i provvedimenti di assegnazione, cessione e trasformazione agevolate** (p. 13)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Studi di settore per il periodo d'imposta 2016: pubblicata la circolare esplicativa** (p. 16)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2017** (p. 20)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

CARTELLA DI PAGAMENTO

2

Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016. Le principali novità riguardano l'esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo con il relativo anno di imposta nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'ente creditore e all'agente della riscossione. L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 134363, 14/07/2017)


SPLIT PAYMENT

Publicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment

Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment. Nello specifico sono resi disponibili: l'elenco delle società controllate **di diritto** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate **di fatto** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate **di diritto** dalle **regioni, province, città** metropolitane, **comuni**, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", sono tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse negli elenchi. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui sono destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Gli elenchi sono disponibili al link <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Elenchi-definitivi/>.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 26/07/2017)

Aderente a:



CREDITI VERSO LA P.A.

Per le fatture verso la Pubblica Amministrazione tempi medi di pagamento ridotti a 58 giorni

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli Enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Nel corso del 2016 si sono sensibilmente ridotti i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica. Secondo i dati rilevati dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), il tempo medio per il pagamento delle fatture è stato di 58 giorni, mentre i tempi medi di ritardo si sono attestati intorno ai 16 giorni, in diminuzione del 30% rispetto al tempo medio di pagamento registrato per alle fatture ricevute nel 2015.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 28/07/2017)

3

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.


(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 171 del 24/07/2017)

COMPENSAZIONE CREDITI IVA DA MODELLO TR

Obbligo di apposizione del visto di conformità per crediti evidenziati nel modello TR

L'Agenzia delle entrate fornisce con il presente documento di prassi importanti chiarimenti in relazione all'obbligo, introdotto dal D.L. 50/17 convertito dalla L. 96/2017, di apporre il visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello TR) nei casi di utilizzi in compensazione orizzontale di crediti Iva eccedenti la soglia dei 5.000 euro. In particolare viene chiarito che va apposto il visto di conformità nei casi previsti anche quando alla presentazione del modello TR non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione e che, nel caso di omessa apposizione del visto di conformità, è possibile presentare un successivo modello Iva TR integrativo recante il visto, al fine di poter procedere alla compensazione orizzontale del credito. Ai fini dell'apposizione del visto, precisa il documento di prassi, occorre poi tenere

Aderente a:



conto dei crediti trimestrali indicati in compensazione (ed anche se non effettivamente utilizzati) nelle istanze trimestrali precedenti. Via libera, infine, alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte di dipendenti di società di servizi che siano anche professionisti iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità tenuto presso le DRE territoriali per competenza.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103/E, 28/07/2017)

IPERAMMORTAMENTO


Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018. La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto di almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018.

(Legge 123 del 03/08/2017 di conversione del D.L. 91 del 20/06/2017, G.U. n. 188 del 12/08/2017)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017

5

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017.

Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.

Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue:

Modello		Termine
Redditi 2017 e Irap 2017	SC	31/10/2017
	SP	31/10/2017
	PF	31/10/2017
770/2017		31/10/2017

Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi e Irap ante proroga aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre) il differimento vale anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell'esercizio).

Il nuovo termine ha effetto sul:

- ravvedimento operoso,
- regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016,
- stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016.

In merito al ravvedimento operoso la nuova scadenza di regolarizzazione, con applicazione della sanzione di 1/8 del minimo applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017.


Circa la regolarizzazione della omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 il termine dei 90 giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scade il 29 gennaio 2018.

In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi, la nuova scadenza è fissata in data 29 gennaio 2018.

In sintesi:

ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8	31 ottobre 2017
omessa presentazione delle dichiarazioni	29 gennaio 2018
stampa dei registri	29 gennaio 2018

Aderente a:



NUOVO “SPESOMETRO” PROROGATO AL 28 SETTEMBRE

6

Proroga per la comunicazione delle fatture

Entro il prossimo 28 settembre – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Semestre di riferimento	Scadenza
1° semestre 2017	28 settembre 2017
2° Semestre 2017	28 febbraio 2018


Per quanto riguarda le regole di inserimento dei dati nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse circolari esplicative.

Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

Va segnalato che, al contrario non è prevista alcuna proroga per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio



2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	18 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata direttiva il rimborso dell'iva sostenuta nella comunità europea è disciplinato da norme del singolo stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Tale procedura, per il 2016, è esperibile dallo scorso 1° gennaio 2017, mentre il termine ultimo per la richiesta di rimborso dell'iva comunitaria è fissato nel prossimo **30 settembre 2017**.


Entro tale termine sarà possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'iva assolta in altro Stato membro.

Data da cui presentare istanza	1° gennaio 2017
Data entro la quale presentare istanza	30 settembre 2017

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisco <i>on line</i>

➔ Il termine del 30 settembre costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.



Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l'acquisto e l'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia ricevuta l'istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.


In presenza di cause ostative l'ufficio delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente Ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Richiesta di rimborso relativamente ad altri stati non facenti parte della Unione Europea

Allo stesso modo, grazie all'esistenza di appositi accordi di reciprocità, sarà possibile richiedere la medesima imposta versata nei seguenti Paesi non facenti parte della Comunità europea:

• Svizzera
• Norvegia
• Israele

Per le richieste di rimborso relative all'Iva versata in tali stati il termine è il medesimo già citato ovvero il 30 settembre 2017.



LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI COMPRO-ORO

9

Con il D.Lgs. 92/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stata data attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera l), L. 170/2016, la c.d. Legge europea per il 2015, con cui veniva richiesta la regolamentazione di quella particolare attività che prende il nome di "compro oro".

Secondo le nuove norme (articolo 3, D.Lgs. 92/2017), l'attività di compro oro può essere esercitata esclusivamente dai soggetti che si iscrivono nel c.d. registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Oam, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies*, D.Lgs. 385/1993. L'iscrizione al suddetto registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931 e relative norme esecutive.

L'obbligo di iscrizione al registro tenuto presso l'Oam è diretto agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

Iscrizione all'Oam

L'iscrizione al registro tenuto presso l'Oam presuppone l'invio, nel solo formato elettronico e utilizzando esclusivamente i canali telematici, di un'apposita istanza che deve contenere:

- nome, cognome e denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto;
- codice fiscale;
- indirizzo della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro;
- estremi della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931;
- conto corrente dedicato, come previsto dal successivo articolo 5, comma 1, D.Lgs. 92/2017;
- copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione;
- l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi.

L'Oam, una volta verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore.

Obblighi del compro-oro


Anteriormente all'esecuzione dell'operazione, gli operatori compro oro sono tenuti a procedere con l'identificazione di ogni cliente, seguendo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio.

Il compro oro inoltre sono soggetti al limite di 500 euro nell'esecuzione di operazioni denaro contante, oltre tale cifra è previsto esclusivamente l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante.

Inoltre, è fatto compito agli operatori compro oro, in relazione a ogni singola operazione di compro oro effettuata, di predisporre una scheda, numerata progressivamente, contenente:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi delle regole antiriciclaggio e degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

Aderente a:



- b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
- d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- e) la data e l'ora dell'operazione;
- f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
- g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi;
- h)

di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto
 dell'operatore professionale cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione
 delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto

Al termine di ogni singola operazione eseguita, sarà rilasciata alla controparte cliente, da parte dell'operatore compro oro, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

È fatto compito di conservazione, per un periodo temporale di 10 anni, dei dati acquisiti.

Nel caso di operazioni sospette, come definite dalla legge antiriciclaggio, è fatto onere al compro oro di comunicazione all'Uif.

Sanzioni

Per coloro che svolgono l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro, è prevista:

reclusione	da 6 mesi a 4 anni
multa	da 2.000 a 10.000 euro

CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

- il regime opzionale previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti), così come
- il regime previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il "nuovo spesometro"), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato tale opzione per il D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).



Con riferimento all'adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.


Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017.

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga; infatti, lo scorso 31 maggio, sono state spedite le comunicazioni riguardanti le liquidazioni Iva del 1° trimestre).


I chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

Dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1/E/2017, nel corso del mese di luglio l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, fornisce una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute e che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Integrazione e rettifica	È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l'omesso o errato adempimento comunicativo. Sarà possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni
Indicazione fatture per "competenza"	La comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle "fatture ricevute" , la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento
Autotrasportatori	Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione . I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future
Bollette doganali	Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo



	<p>Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.</p> <p>Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare.</p> <p>In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per identificativo paese il codice “OO” • per identificativo fiscale “9999999999”
Variazioni anagrafiche	<p>Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l’informazione più aggiornata a disposizione.</p> <p>Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.</p> <p>E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 21-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati</p>
Acquisti art. 74	<p>Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”, relativamente alle “operazioni non soggette”, nel campo “natura”</p>
Cessioni e prestazioni	<p>Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni.</p> <p>Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.</p> <p>In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”</p>
Fatture cointestate	<p>L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B).</p> <p>Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti</p>
Esportazioni in regime del margine	<p>Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”, in qualità di “operazioni non imponibili</p>
Acquisti UE esenti o non imponibili	<p>La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.</p>



	<p>Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e • la natura "N4" nel caso di operazione "esente"
Acquisti da minimi e forfettari	<p>I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura "N2", relativo alle operazioni "non soggette"</p>

I chiarimenti delle risoluzioni n. 104/E/2017 e n. 105/E/2017

Con due recenti risoluzioni l'Agenzia delle entrate interviene nuovamente per fornire chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrazione oltre che della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare:

- con la risoluzione n. 104/E/2017 viene precisato che, in relazione all'ipotesi di esonero che interessa i produttori agricoli in regime ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, assume da un lato rilevanza il luogo in cui sono ubicati i terreni "montani" sui quali viene svolta l'attività agricola (e non dove i citati soggetti hanno il domicilio fiscale) e dall'altro che l'attività sui predetti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che fruiscono dell'esonero anche i produttori agricoli che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
- con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-bis (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l'articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016. La legge di stabilità per il 2017 – in particolare l'articolo 1, comma 565, L. 232/2016 – ha riaperto i termini, oggi fissati alla fine di questo mese di settembre.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile "liberarsi" di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili.

Aderente a:



Tale provvedimento è di particolare appeal (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

Le agevolazioni

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2017 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;
- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su base catastale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia dell'imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria a catastale dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.


Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, è prevista la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si



riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

16


STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la **circolare n. 20/E del 13 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha fornito i consueti chiarimenti annuali in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016. Come già ricordato in precedente informativa, con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri per lasciare spazio dal 2017 alla nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità (ISA), come da ultimo disciplinati dall'art.9-bis del DL 50/17, convertito nella legge 96/17.


Tralasciando gli aspetti che non hanno subito modificazioni rispetto al passato, vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il citato documento di prassi.

Indicatore "Margine per addetto non dipendente"	La previsione, contenuta nel DM Economia e finanze del 24 marzo 2014, che l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, non risulta più valida per il periodo d'imposta 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l'esito di coerenza relativo all'indicatore "Margine per addetto non dipendente"
Semplificazione nella modulistica	La modulistica degli studi di settore relativa al periodo d'imposta 2016 risulta interessata da una significativa attività di semplificazione; in particolare, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore (circa 5.200 righe in meno)
Riduzione del numero degli studi di settore	Il numero di studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 risulta essersi ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell'accorpamento di alcuni di essi. In particolare, con riferimento agli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari del commercio ed a quelli relativi alla nobilitazione di tessuti
Aggiornamento codici cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello studi	Nel modello Redditi 2017, la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore identificata con il codice "12", relativa a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5, D.M. 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), risulta sostituita dalle seguenti cause di esclusione: <ul style="list-style-type: none"> • 12: soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi o il regime forfettario

Aderente a:



	<ul style="list-style-type: none"> • 13: società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512, cod. civ. • 14: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali • 15: soggetti che esercitano in maniera prevalente "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" (64.92.01), "Attività di Bancoposta" (66.19.40), "Affitto di aziende" (68.20.02) o soggetti multiattività (che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)
<p>Soggetti colpiti da eventi sismici nel 2016</p>	<p>Nella Parte Generale delle relative istruzioni è stata data indicazione che "I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2, D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore". Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" riportate nella citata Parte Generale, richiamando anche quelle indicate al § 8 della circolare n. 30/E/2013 in relazione agli eventi sismici</p>
<p>Presentazione modello studi per sola acquisizione dati</p>	<p>Anche per il periodo di imposta 2016 si rileva la presenza di talune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati". Gli esiti dell'applicazione degli studi di settore in relazione a tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento; di conseguenza, restano applicabili i parametri. Si tratta degli studi: WD29U, WD30U, WD33U, WD35U, WD47U, YD18U, VG99U, WG70U, WG90U, WG91U, V K30U</p>
<p>Quadro A – personale addetto all'attività</p>	<p>Si è concluso il processo di omogeneizzazione, iniziato nel 2015, delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi finalizzato a semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore. Per tutti i modelli relativi al periodo di imposta 2016, è quindi previsto un unico documento che contiene le istruzioni per la compilazione</p>
<p>Quadro E – beni strumentali</p>	<p>Con riferimento ad alcuni modelli studi che presentano nel quadro E la sezione relativa al valore dei beni mobili strumentali suddivisi per fasce di vetustà (ad es. WD20U e WG69U) è stato eliminato dal titolo della sezione, per il periodo d'imposta 2016, il riferimento all'anno di immatricolazione di tali beni</p>




Quadro F e G – elementi contabili – eliminazione area straordinaria del CE	Nonostante l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, disposta dal D.Lgs. 139/2015 è stata sostanzialmente confermata la struttura del quadro F (riga F26), ma è stata comunque prevista la possibilità di indicare facoltativamente in F05 <i>“Altri proventi e componenti positivi”</i> , i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi. La scelta di non modificare la struttura del quadro F consente la corretta applicazione degli studi di settore evitando criticità nella stima dei ricavi o nel calcolo degli indicatori, dovute a poste contabili classificate in altre voci del Conto Economico (diverse da proventi e oneri straordinari) per effetto delle novità introdotte dal citato D.Lgs.
Quadro F e G – elementi contabili – regime forfettario	È previsto l'aggiornamento dei righe F40 e G23 per tener conto del nuovo regime forfettario previsto dall'articolo 1, cod. civ. 54-89, L. 190/2014
Quadro F e G – elementi contabili – accorpamento righe F14 e F15	Si è concluso nel periodo d'imposta 2016 il processo di accorpamento del contenuto dei righe F14 e F15 iniziato nel 2014. Si è ritenuto opportuno proseguire nella scelta effettuata gli scorsi anni di non modificare la numerazione delle variabili contenute nel quadro F, adottando la sequenza dei righe che prevede il “salto” dal campo F14 a F16
Quadro F e G – elementi contabili – iperammortamenti per soggetti con periodo d'imposta non solare	Allo scopo di rendere neutrale la maggiorazione del 150% ai fini dell'esito dell'applicazione degli studi di settore, mantenendo, al contempo, l'identità tra l'importo del reddito d'impresa dichiarato nel quadro F dei modelli studi di settore e nel quadro RF del modello Redditi 2017, sarà possibile inserire tali quote maggiorate all'interno del campo 6 del rigo F18, ovvero, del campo 3 del rigo F20, destinati ad accogliere l'importo relativo alla maggiorazione del 40%
Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Nel corpo dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati a partire dal periodo d'imposta 2016, è stato inserito un apposito quadro Z – Dati complementari, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
Regime premiale	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017 è stata disciplinato l'accesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016, al regime premiale in argomento per 155 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi sia alle attività di impresa che di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile)
Comunicazioni di compliance	Nelle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate disponibili nel “Cassetto fiscale” viene specificato che, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Da quest'anno, inoltre, viene



	<p>indicato un codice atto in alto a destra di ogni singola comunicazione, che dovrà essere riportato dal contribuente nel modello F24 per versare gli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso. Eventuali chiarimenti potranno essere forniti utilizzando il <i>software</i> "Comunicazioni anomalie 2017", disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate</p>
Contribuenti in regime forfettario	<p>Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto denominato "<i>Regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi</i>", all'interno del quadro RS del modello Redditi PF 2017, viene precisato che in caso di assenza di dati da comunicare ai rigli da RS374 a RS381 del prospetto, deve essere barrata l'apposita casella RS382. Tale casella di servizio, seppur non prevista dal modello dichiarativo, risulta presente nelle relative specifiche tecniche e nel software di trasmissione Redditi PF</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2017

20

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori ASSOCIATI che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.


Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA

RATE		UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°		
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			

Aderente a:



Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20/07/2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	


TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
5	16.11.2017	

SCADENZE FISSE

18 settembre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).
---------------------	--

Aderente a:



I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – VII rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:


- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.



	<p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 21 agosto.</p>
20 settembre	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 settembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
28 settembre	<p>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017 Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre 2017.</p>
2 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</p>



Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2017.

24

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: